



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICI IX - XII - XIII - XIV

Allegati: 1

Prot. n. 0076315

CIRCOLARE N. 23

Roma, 14 GIU. 2005

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato
00100 ROMA

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
00100 R O M A

Agli Uffici centrali del Bilancio presso le Amministrazioni Centrali dello Stato
00100 R O M A

All'Ufficio centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
00100 R O M A

Alle Ragionerie provinciali dello Stato
LORO SEDI

e.p.c. alla Corte dei Conti
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
Via Baiamonti, 25
00100 R O M A

OGGETTO: Deliberazione n.6 della Corte dei conti a Sezioni Riunite, adunanza del 15 febbraio 2005, recante "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)".

L'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha introdotto nuove disposizioni per il contenimento della spesa per incarichi di studio, di ricerca e di consulenza conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione in materie e per oggetti

fu

rientranti nelle competenze della struttura burocratica, stabilendo che il relativo affidamento, adeguatamente motivato, è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. La medesima norma precisa, altresì, che l'affidamento degli incarichi in assenza dei presupposti di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Per le medesime tipologie di incarichi esterni, la norma in rassegna ha fissato - per il triennio 2005-2007- un tetto di spesa non superiore a quella sostenuta per il 2004 ed ha disposto che tutti gli atti di affidamento degli incarichi devono essere trasmessi alla Corte dei conti.

Con circolare n. 5 dell'11 febbraio 2005, emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono state fornite le prime indicazioni applicative su alcune disposizioni contenute nella legge finanziaria 2005, tra cui quelle in materia di contratti di consulenza , avuto riguardo ai commi 11 e 116 dell'articolo unico.

Sull'argomento è anche intervenuta la Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo, in Adunanza del 15 febbraio 2005, delibera n.6/CONTR/05 – recante le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)” , poi in Adunanza della Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con delibera n. 7 in data 11 marzo 2005, recante “Provvedimenti da adottare, istruttori e organizzativi, conseguenti all'applicazione delle nuove disposizioni per il contenimento della spesa, contenute nella legge finanziaria per il 2005 (articolo 1, commi 9, 11, 42, 254, 443, 545, 549) e, da ultimo, con circolare n. 436 del 22 marzo 2005 recante “Linee di indirizzo operative per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, Legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005) –Affidamento di incarichi ad estranei”.

Il massimo organo di controllo, con dette deliberazioni, ha fornito le indicazioni per l'individuazione degli incarichi ed i criteri di valutazione della loro legittimità.

Come indicato dalla Corte dei conti, elemento essenziale nella valutazione dell'assoggettamento alle disposizioni contenute al comma 11, nonché della legittimità

A. C.

dell'affidamento degli incarichi all'esterno è costituito dall'oggetto della prestazione, la cui valutazione dovrà essere effettuata considerando contestualmente la tipologia di competenze e gli adempimenti connessi alla struttura amministrativa.

A tale riguardo sono state escluse dal campo di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 11 le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (ad esempio quelle dei consulenti del Ministro nominati con lo specifico D.P.R. di organizzazione degli Uffici del Gabinetto), la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione in giudizio (ovviamente nei casi in cui non sia comunque obbligatorio ricorrere all'Avvocatura generale dello Stato), le consulenze facenti parte integrante di gare di appalto di lavori pubblici e le "esternalizzazioni" di servizi per raggiungere gli scopi dell'amministrazione (nello stesso senso la posizione ripresa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica nella lettera circolare prot. n.10558 del 15 marzo 2005).

Sul punto non è superfluo aggiungere che devono comunque considerarsi soggetti alla disposizione del comma 11 le consulenze in essere presso le strutture burocratiche degli "uffici di diretta collaborazione" dei Ministri e dei Capi di Dipartimento qualora non rientranti nel predetto D.P.R. di organizzazione degli Uffici del Gabinetto.

Giova infine chiarire che per "esternalizzazioni di servizi" deve intendersi l'affidamento all'esterno di un servizio complessivo (come tale non soggetto di per sé al comma 11), rimanendo comunque assoggettati alla comunicazione alla Corte dei Conti quelle prestazioni che -all'interno del servizio esternalizzato- hanno ad oggetto studio, ricerca e consulenze da parte di soggetti esterni.

Nel rimandare al contenuto delle richiamate deliberazioni e circolari, si può affermare in estrema sintesi che i contratti rientranti nelle previsioni del comma 11 della L.F. 2005 sono quelli aventi ad oggetto :

-attività di studio (che deve necessariamente completarsi con la consegna del documento conclusivo);

L. L. -

-attività di ricerca (che deve essere preceduta dalla definizione preventiva del programma di ricerca e conclusa con la relazione sul risultato conseguito);

-attività di consulenza estrinsecatesi in pareri, valutazioni, espressione di giudizi, supporti specialistici.

Non vanno, conseguentemente, trasmessi alla Corte dei Conti i contratti di collaborazione aventi oggetto diverso dai sopra elencati, come, ad esempio, il generico affidamento di attività amministrativa (di tipo operativo) , trovando, questi ultimi, espressa disciplina nel comma 116 della medesima legge n. 311/2004.

A questo proposito, gli uffici di controllo avranno cura di verificare comunque che le altre tipologie di contratti di collaborazione esterna, anche se formalmente ricadenti nel disposto del comma 116, non presentino, sotto il profilo sostanziale, il contenuto degli incarichi di ricerca, studio o consulenze, ipotesi che determinerebbe l'assoggettamento al disposto del comma 11.

La Corte dei Conti ha anche indicato, come di seguito specificato, i criteri ai quali deve necessariamente uniformarsi l'attività di controllo nella valutazione della legittimità degli atti di incarico di ricerca, studio e consulenze conferite ai soggetti estranei all'amministrazione:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d) indicazione della durata dell'incarico;
- e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.

Quanto al punto b) occorre precisare che la reale ricognizione non può che essere effettuata dall'Amministrazione, le cui risultanze devono, quindi, far parte delle motivazioni dell'atto di affidamento.

Tutti gli atti ricadenti nell'art. 1, comma 11, della legge finanziaria 2005 devono essere trasmessi alla Corte dei Conti corredati di una "certificazione" attestante il rispetto del limite di spesa stabilito dalla legge; essa deve essere rilasciata dall'Ufficio centrale del bilancio o dalla competente Ragioneria provinciale dello Stato, rispettivamente per i provvedimenti di incarico conferiti dalle amministrazioni centrali dello Stato o dagli uffici periferici delle amministrazioni statali.

La "certificazione" deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'atto di affidamento ed attestare il rispetto del limite di spesa previsto dalla norma in relazione a quanto impegnato nel 2004 per le medesime tipologie di spesa.

A questi fini si fornisce una fac-simile in allegato A.

Il soggetto tenuto all'invio alla Corte dei conti della documentazione di ciascun contratto rientrante nella previsione del comma 11 della legge finanziaria 2005 va individuato nell'Amministrazione attiva, alla quale, pertanto, l'Ufficio di controllo, concluso l'esame di propria competenza, restituisce il provvedimento, corredato dalla relativa "certificazione".

In merito alla tempistica ed alla forma delle comunicazioni, si evidenzia che i provvedimenti di affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza adottati dalle Amministrazioni centrali dello Stato devono essere trasmessi, entro 20 giorni dalla ricezione della "certificazione", alla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Segreteria del Presidente della Sezione, via Baiamonti, 25 – 00195 Roma, mentre i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni decentrate dello Stato, devono essere inviati alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.


Dell'avvenuta trasmissione viene data notizia all'ufficio di controllo che ha emesso la "certificazione".

Ciascun provvedimento dovrà essere trasmesso in busta chiusa con la dicitura “trasmissione ai sensi dell’articolo 1, comma 11, legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

Per quanto possa occorrere, si informa che i citati atti della Corte dei conti sono consultabili nel relativo sito internet all’indirizzo: <http://www.corteconti.it/> (Homepage, oppure “Gli atti della Corte, controllo referto”).

Similmente consultabile nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato è la circolare n. 5 dell’ 11 febbraio 2005, al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2005/Circolare-n.-5.doc_cvt.asp

Il Ragioniere Generale dello Stato



(Allegato A)

DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE (1)

OGGETTO: Art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); incarico conferito con (2) _____
 dal (3) _____ nei confronti
 di _____ .

Considerato che gli impegni complessivi del 2004 per affidamento di incarichi di studio, consulenze e ricerca del suddett (3) _____
 ammontano a € _____;

Considerato che l'atto in oggetto (4) _____,
 e che l'onere di spesa previsto è di € _____

SI ATTESTA CHE

è stato rispettato il limite di spesa per l'anno (5) _____, tenuto conto che
 alla data odierna risultano impegni per € _____ per
 incarichi di studio, ricerca e consulenza del (3)

Data,

Firma del responsabile dell'Ufficio (6)

1 Indicare se trattasi di Ufficio centrale di Bilancio ovvero di Ragioneria Provinciale dello Stato.

2 Indicare gli estremi del provvedimento di incarico.

3 Indicare l'Amministrazione oppure il C.di R.;

4 Indicare se è l'atto stato sottoposto con esito positivo al controllo previsto dalla legge, oppure se è stata attivata la procedura prevista dall'art. 9 del DPR 38/1998;

5 Indicare l'anno di riferimento : 2005, 2006 o 2007.

6 A seconda dei casi : Il Direttore UCB/RPS o suo delegato.